



COMUNE DI FIUMEDINISI

PROVINCIA DI MESSINA

Partita I.V.A. e

Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI FIUMEDINISI

Art. 1

CIVICO ACQUEDOTTO

Il Comune fornisce e distribuisce le acque del civico acquedotto secondo le norme contenute nel presente regolamento

Art.2

SERVIZIO COMUNALE

Il servizio dell'acqua potabile è assunto in economia dal Comune

Art.3

USO DELL'ACQUA

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) Categoria per uso potabile domestico ordinario.
- 2) Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.
- 3) Categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 4) Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali;
- 5) Per uso cantiere;
- 6) Per uso igienico sanitario.

Art 4

USO DELL'ACQUA DELLE PUBBLICHE FONTANE

L'uso dell'acqua delle pubbliche fontane è limitato ai soli bisogni domestici. Ogni sottrazione per uso diverso costituisce contravvenzione al presente regolamento.

Art.5

CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE

L'acqua verrà somministrata agli stabili situati lungo la strada già provvista di condutture di distribuzione e potrà essere accordata tanto ai proprietari che agli affittuari che la richiedono. Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condotta è in facoltà del Comune di concedere la fornitura a quelle condizioni che riterrà più opportune, agli inquilini, i quali devono presentare, all'atto del contratto di fornitura, copia del contratto di locazione ed autorizzazione del proprietario.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi, in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

Art. 6

DISTRIBUZIONE ACQUE IN AREE ESTERNE ALL'ABITATO

La somministrazione è consentita in presenza di fabbricati agricoli autorizzati o censiti in catasto per uso potabile o connesso all'allevamento di animali.

E' consentita, altresì la somministrazione di acqua anche in assenza di fabbricati per uso igienico sanitario;

Sono vietati allacci alla nuova rete di alimentazione dei serbatoi;

Le derivazioni possono effettuarsi sulla vecchia condotta di alimentazione con l'obbligo di clorazione a carico del richiedente in caso di uso potabile

Tutte le spese di costruzione della condotta di derivazione sono a carico del richiedente.

Art. 7

FORNITURA A PRIVATI E MINIMO OBBLIGATORIO

Le forniture a privati sono fatte a chiave ed i consumi determinati a mezzo contatore.

Art. 8

DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione dell'acqua potabile verrà concessa in seguito a regolare domanda in carta semplice, dietro versamento della somma di £ 100.000 quale diritto.

Detta domanda dovrà essere debitamente riempita dall'interessato o da un suo rappresentante munito di procura legale.

Alla domanda per le nuove costruzioni dovrà essere allegata copia del certificato di abitabilità/agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i fabbricati esistenti, con la quale si attesti che nel fabbricato da servire non sono state eseguite opere che richiedessero il rilascio di autorizzazioni comunali.

Analoga domanda dovrà essere presentata nel caso di modifica delle opere di presa. La nuova autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'art. 31.

E' posto a carico del comune solo la collocazione della condotta principale.

Art. 9

DOMANDA DEL LOCATARIO NON PROPRIETARIO

Nel caso in cui il richiedente sia locatario, la domanda dovrà essere corredata da regolare nulla osta nella forma prescritta dall'Amministrazione Comunale e firmata dal proprietario nel quale il servizio è richiesto.

Art. 10

NULLA OSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO

Nel caso in cui, l'Amministrazione Comunale per servire l'utente, dovesse fare posare tubazioni su terreni di proprietà di terzi o comunque non Comunali, il richiedente dovrà fare pervenire il relativo nulla osta per servitù di acquedotto compilato nella debita forma e secondo il modulo rilasciato dall'Amministrazione stessa.

Art. 11

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la presentazione della domanda di utenza è implicitamente inteso che il richiedente ha preso visione del presente regolamento e che lo accetta integralmente.

Art. 12

INIZIO E TERMINE DELLA CONCESSIONE

I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno, essi però scadranno sempre alla fine dell'anno solare.

Qualora l'utente intende disdire il contratto deve avvisare con lettera raccomandata

l'amministrazione Comunale entro il mese di ottobre dell'anno in corso; i contratti non disdetti entro il termine suddetto si intendono confermati per tutto l'anno solse successivo.

Art. 13

TRAPASSO DELLA CONCESSIONE

In qualunque caso di variazione di utente, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovrà darne immediato avviso scritto all'Ufficio Comunale secondo il rispettivo modulo rilasciato dallo stesso ufficio e con il quale il subentrante dichiara di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

Art. 14

La mancanza di osservanza di osservanza alle norme di cui all'articolo precedente dà facoltà all'Amministrazione di sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 15

Tutte le spese riguardanti tasse e bolli relativi ad abbonamenti, trapassi, variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 16

DEFICIENZA DI FORNITURA

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso e per diminuzione di carico; esso si impegna però a provvedere a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. La mancanza temporanea dell'acqua e le qualsiasi interruzioni del servizio per il tempo necessario per i lavori di riparazione, non esimono dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art.17

PRESA

Le opere di derivazione della conduttura principale stradale e relativi accessi fino al contatore compreso costituiscono la presa.

Il diametro interno dei tubi inerenti la presa e la qualità dei tubi stessi saranno quelli stabiliti di volta in volta dall' Amministrazione Comunale.

Art.18

ESECUZIONE DELLE PRESE

Le opere di presa verranno eseguite dal richiedente dietro autorizzazione e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'allaccio verra dato nel punto che l'Amm. Com.le ritiene più opportuno.

Nessuno potrà eseguire opere di derivazione dalla condotta stradale senza la prescritta autorizzazione.

Tale riserva non si estende, però, agli impianti interni che il proprietario dello stabile volesse eseguire oltre il contatore.

Art. 19

CONTATORE

I contatori sono forniti dal Comune al momento dell'allaccio e rimangono sempre di proprietà del Comune. L'utente corrisponde al Comune, per affitto e manutenzione, un canone mensile di lire1.400.

Nel caso di distribuzione di acque in aree esterne al centro abitato il contatore dovrà essere installato in corrispondenza del confine di proprietà.

In caso di siccità verranno sospese tutte le forniture esterne al centro abitato.

Art. 20

ACQUA NON SEGNATA DAL CONTATORE

Il consumo dell'acqua fatto dall'utente durante il tempo in cui la quantità consumata non sia stata segnata per guasto o per mancanza di contatore è calcolata nella misura del consumo verificatosi nello stesso mese dell'anno precedente.

Art. 21

GUASTI AL CONTATORE

Quando l'utente ritiene che un contatore sia guasto può reclamarne, a mezzo lettera, la verifica da parte del Comune. Semprechè il guasto non sia attribuito all'utente stesso, nel qual caso è obbligato al pagamento delle riparazioni.

Art. 22

SUGGELLO METALLICO

Ogni contatore all'atto della collocazione viene, insieme ai rubinetti di arresto, munito di apposito suggello metallico portante l'impronta del Comune.

Art. 23

LUOGO DELLA POSA DEL CONTATORE

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore. L'utente dovrà concedere per esso il posto richiesto nello stabile ed, occorrendo, provvedere alla costruzione di un pozzetto secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Di norma i contatori verranno posti entro apposita nicchia nell'interno della casa ed immediata adiacenza al muro frontale del punto di immissione dalla condotta.

L'accesso all'apparecchio di misurazione dovrà essere sempre facile e possibile.

Art. 24

TUBAZIONE INTERNA

Dal contatore in poi l'utente può servirsi di tubi di ghisa, di acciaio, di ferro zingato a piacere, escluse altre tubazioni.

Art. 25

SORVEGLIANZA DEGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo della sorveglianza degli apparecchi.

In casi di guasti dovrà avvertire l'Ufficio Municipale che provvederà alla loro riparazione e sostituzione.

La spesa occorrente è a carico dell'utente, se il guasto è a lui attribuito.

Art. 26

DIRITTI DI PROPRIETA'

Il Comune esercita il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione ricadenti nel suolo comunale e sebbene fatte a spese dell'utente.

Su tali derivazioni il Comune potrà sempre piantare altre prese di acque per consentire altre utenze ed ha diritto di stabilire il diametro della tubazione di tutte le opere di derivazione.

Art. 27

MODIFICHE DELLE PRESE

Il Comune ha facoltà di potere compiere in qualunque momento opere di modifiche alla tubazione di presa.

Nel caso in cui, però, dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, ne darà regolare avviso all'utente interessato.

Quando l'utente, a sua volta, richiedesse modifiche alle opere di presa, il Comune, se lo ritiene opportuno concederà la prescritta autorizzazione.

Art. 28

MANUTENZIONE DELLA PRESA

L'importo della spesa è, però, a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la tesoreria, dopo l'accertamento necessario.

E' facoltà dell'utente effettuare la manutenzione, previa comunicazione e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 29

RESPONSABILITA' DELLA PRESA

L'utente è responsabile, in caso di eventuali guasti, manutenzioni, furti, rotture, ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà e, se è affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.

Art. 30

VISITE DI ISPEZIONI

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi incaricati anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili.

In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e della eventuale verifica dei contatori.

Art. 31

CONTRIBUTO DI SPESA E DI DIRITTO DI ATTACCO

Per l'esecuzione delle opere di presa l'utente dovrà versare anticipatamente all'Amministrazione Comunale la somma di L. 200.000 quale cauzione.

Tale somma verrà restituita senza adozione di altri atti dopo il visto di regolarità della costruzione delle opere di presa rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 32

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo per il canone dovrà essere pagato secondo il canone vigente alla scadenza fissata sul bollettino.

Trascorsi i termini, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare, oltre le somme dovute, anche gli interessi nella misura legale.

Art. 33

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO

Il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua previo avviso agli utenti morosi.

In Tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le somme già dovute per arretrate e per penalità

Art. 34

DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

L'acqua fornita dovrà essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è concessa, con il divieto in ogni modo all'utente di farsi, a sua volta, concedente dell'acqua.

Art. 35

APPARECCHI VIETATI

E' assolutamente vietato che negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi e recipienti, in cui l'acqua possa comunicare con la tubazione di carico ed apparecchi che, anche per tempi brevissimi, possano dare forte erogazione istantanea.

Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelli di fogna o acqua fluviale.

Art. 36

IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

Se gli incaricati dell'Amministrazione Comunale nelle loro visite di ispezione riscontrassero irregolarità in qualunque parte dell'impianto, o infrazioni al presente regolamento o in genere opere non autorizzate, provvederanno ad avvertire, verbalmente o per iscritto l'utente, il quale dovrà eliminare le irregolarità ed inadempienze nel più breve tempo possibile.

In caso contrario, l'Amministrazione Comunale ingiungerà all'utente l'esecuzione dei provvedimenti richiesti entro un termine fisso, passato il quale ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 37

MANOMISSIONE DI SIGILLO

Nel caso di contestata manomissione dei sigilli apposti dall'Amministrazione Comunale, l'utente sarà passibile della penalità prevista nel presente regolamento.

Art. 38

VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero le norme contrattuali o comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio o alla proprietà dell'Amministrazione Comunale, saranno passibili dell'immediata sospensione del contratto, salvo ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Art. 39

INTERRUZIONI NECESSARIE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere il servizio chiudendo le prese agli utenti, nel caso che si sviluppasse un incendio, per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 40

DEBITORI MOROSI

Contro i debitori morosi si procederà coattivamente in conformità a quanto è prescritto dal T.U. per le entrate patrimoniali dello Stato (14 Aprile 1940, N. 639) salvo sempre la facoltà di sospendere contemporaneamente la fornitura dell'acqua.

Art. 41

BOCCHIE DI INCENDIO

Possono essere consentite speciali derivazioni per bocche di incendio nell'interno dei fabbricati destinati a deposito di materiali, la cui acqua dovrà solo essere utilizzata per estinzione incendi.

Le opere inerenti alle diramazioni per bocche di incendio verranno eseguite a cura e spese del richiedente sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale ed il materiale impiegato della condotta stradale fino all'incrocio del fabbricato resterà di proprietà demaniale.

La valvola di chiusura della bocca di incendio viene piombata dall'Amministrazione Comunale, perchè solo in caso di incendio l'utente possa rompere il suggello, aprirla e servirsene con l'obbligo di dare simultaneamente avviso all'Amministrazione.

Nel caso di rottura dolosa, l'Amministrazione ha il diritto di togliere la derivazione, salvo l'azione penale.

Il canone annuo di tale servizio è stabilito in £ 100.000.-

Art. 42

VERIFICA AGLI APPARECCHI

E' in facoltà del Comune di fare eseguire in ogni tempo e sempre nelle ore diurne verifiche agli apparecchi e tubolature entro la proprietà privata; in caso di opposizione da parte dell'utente si sospenderà la fornitura dell'acqua.

Art. 43

PENALITA'

Salvo i casi di sottrazione d'acqua, diramazioni abusive, guasti procurati agli apparecchi misuratori e manomissione dei suggelli metallici, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, per cui non sia provvista una speciale penalità, saranno applicate le disposizioni della vigente legge Comunale e Provinciale e relativo Regolamento.

Art. 44

DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta Municipale è autorizzata a usare tutte quelle disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 45

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, ove occorra, le presenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione dell'acqua.

Art. 46

NOVAZIONE

L'eventuale deroga ad uno o più articoli del presente regolamento non implica novazione dei rimanenti, i quali resteranno tutti immutati.

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART.1	Civico acquedotto.
ART.2	Servizio Comunale.
ART.3	Uso dell'acqua.
ART.4	Uso dell'acqua delle pubbliche fontane.
ART.5	Criteri di somministrazione.
ART.6	Distribuzione acque in aree esterne all'abitato.
ART.7	Fornitura ai privati e minimo obbligatorio.
ART.8	Domande di somministrazione.
ART.9	Domande del collocatario non proprietario.
ART.10	Nulla osta per servitù di acquedotti.
ART.11	Accettazione del Regolamento.
ART.12	Inizio e termine della concessione.
ART.13	Trapasso della concessione.
ART.14	Irregolarità di trapasso.
ART.15	Spese e tasse.
ART.16	Deficienza di fornitura.
ART.17	Presa.
ART.18	Esecuzione della presa.
ART.19	Contatori.
ART.20	Acqua non segnata dal contatore.
ART.21	Guasti del contatore.
ART.22	Suggerimento metallico.
ART.23	Luogo per la posa del contatore.
ART.24	Tubazione interna.
ART.25	Sorveglianza degli apparecchi.
ART.26	Diritto di proprietà.
ART.27	Modifiche delle prese.
ART.28	Manutenzione della presa.
ART.29	Responsabilità della presa.
ART.30	Visita di ispezione.
ART.31	Contributo di presa e diritto di attacco.
ART.32	Modalità di pagamento.
ART.33	Sospensione del servizio per mancato pagamento.
ART.34	Divieto di sub concessione.
ART.35	Apparecchi vietati.
ART.36	Irregolarità di impianti.
ART.37	Manomissione di sigillo.
ART.38	Violazione delle norme contrattuali.
ART.39	Interruzione necessaria di servizio.
ART.40	Debitori morosi.
ART.41	Bocche di incendio.
ART.42	Verifica degli apparecchi.
ART.43	Penalità
ART.44	Disposizioni della Giunta Municipale.
ART.45	Eventuali modifiche delle precedenti norme.
ART.46	Novazione.